(È approvato il processo verbale della tornata precedente.)

L'onorevole deputato Farina scrive:

« Sento il dovere di rassegnare il mandato onorevole di deputato, che mi venne conferito dal collegio elettorale di Mercato Sanseverino; col favore della S. V. Onorevolissima prego la Camera ad accettare tale mia dimissione. »

La Camera prende atto di questa dimissione, e se ne darà avviso al signor ministro dell'interno affinchè sia convocato il collegio elettorale di Mercato Sanseverino.

MINERVINI. Domandai la parola per testimoniare alla Camera la dimissione dell'onorevole Farina privare questa Assemblea di un egregio e laborioso deputato. E non faccio preghiera perchè la Camera differisca ad accettare la sua dimissione, perchè non amo siano fatte preferenze, essendoci egualmente interessanti i nostri colleghi come coloro che hanno meritato la fiducia del paese. E mi auguro che gli elettori di Mercato Sanseverino vorranno rieleggere codesto nostro benemerito concittadino, e così obbligarlo ancora al sacrifizio di lavorare per la patria nostra, siccome ha sempre e con costanza sino ad ora lavorato. È un tributo di giustizia che io, interprete, spero, dei sentimenti di tutti i colleghi, rendo al deputato Farina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UNA TASSA SULLA MACINAZIONE DEI CEREALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sul macinato.

Nel corso della discussione di ieri su questo disegno di legge vennero rinviati alla Commissione due articoli perchè volesse riesaminarli e quindi riferirne nella tornata d'oggi. Questi erano l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Antonini dopo l'articolo 9, e l'articolo 10.

La Commissione è in pronto per riferire sui medesimi?

CORSI, *presidente della Commissione.* Sull'articolo 9 era ieri rimasta sospesa la deliberazione sopra un'aggiunta stata proposta dall' onorevole Antonini. La Commissione si sarebbe messa d'accordo coll'onorevole proponente, ed all'articolo 9 verrebbe aggiunto questo paragrafo:

« L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito un nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero e la potenza delle sue macine, potrà presentare dichiarazioni rettificative, ed ottenere riduzioni del canone anche nel corso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro. »

PRESIDENTE. E poi l'articolo 10.

CORSI. Anche l'articolo 10, previ concerti coll'onorevole Antonini, verrebbe formolato così:

« La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non darà luogo alla esonerazione od alla restituzione proporzionata del canone, se non duri oltre un mese dal termine calcolato nello stabilire il canone stesso, ed egualmente se non duri lo stesso termine nel caso che la sospensione non fosse stata prevista. »

Questi due emendamenti adunque sarebbero concordati anche coll'onorevole proponente.

Nella votazione dell'articolo 6, incorse nella seduta di ieri l'altro un errore. L'ultimo paragrafo dell'articolo 6 dice così:

« All'esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norme che verranno prescritte per decreto reale, colla deduzione del 10 per cento. »

L'onorevole Righi aveva fatto un emendamento a quest'articolo, che fu votato dalla Camera, e per inavvertenza non fu compreso nell'articolo medesimo. Ora la Commissione proporrebbe che dopo le parole « con le norme che verranno prescritte per decreto reale, » si aggiungesse: « ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi 125 di grano, e colla deduzione del 10 per cento. » E ciò perchè appunto, fatti i calcoli del calo che subisce la farina alla macinazione, si è trovato che il rapporto sta da 100 a 125; quindi, se all'esportazione si restituissero 2 lire per quintale alle farine, si restituirebbe meno di quello che l'industriale avrebbe effettivamente pagato.

Furono queste le ragioni che consigliarono alla Camera l'accettazione dell'emendamento Righi, pel quale altro non rimaneva che calcolarlo convenientemente nelle disposizioni relative della legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone innanzi tutto che all'articolo 6 si introduca un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo stesso. Dopo le parole « prescritte per decreto reale » si aggiungerebbero queste altre: « ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi 125 di grano e colla deduzione del 10 per cento. »

Metto ai voti questa aggiunta.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 6.

(È approvato.)

Ora, se non si fa opposizione, pongo ai voti l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col deputato Antonini, propone all'articolo 9 già votato.

Metto ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 9 così emendato

(È approvato.)

Viene l'articolo 10, il quale era stato anch'esso sospeso, e che viene modificato nei termini letti dal deputato Corsi.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.